



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA**

ORDINANZA N° 124 /2013

Disciplina delle attività subacquee non professionali

Il Sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTO** il decreto legislativo n°171 in data 18.07.2005 – “Nuovo codice della nautica da diporto”;
- VISTO** gli articoli 90 e 91 del D.M. 29.07.2008, n°146 – “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** la nota n°82/10390/II in data 16.02.2000 e i dispacci nn°82/33487/II e 02.02/158-INT rispettivamente in data 26.05.2003 e 18.04.2008 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, recanti linee-guida per la disciplina delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico;
- VISTA** la Legge 03.05.2004 n°8 della Regione Sicilia relativa alla “disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”;
- VISTO** il decreto 10.08.2011 della Regione Sicilia concernente la modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub;
- VISTO** la propria ordinanza n°35/2012 del 14.05.2012 che disciplina la sicurezza della balneazione;
- VISTO** la propria ordinanza n°37/2012 del 23.05.2012 relativa alla disciplina delle attività ludico – diportistiche;
- VISTO** la propria ordinanza n°38/2012 del 29.05.2012 relativa alla regolamentazione delle attività nei porti e sul demanio marittimo ex art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO** la propria ordinanza n°28/2013 del 20.05.2013 relativa alla disciplina delle attività subacquee professionali;
- VISTO** la propria ordinanza n°37/2013 del 14.05.2013 relativa ai relitti e beni archeologici sommersi di interesse storico-culturale;
- VISTO** il dispaccio n°02.02.70/56931 in data 26.06.2013 relativo al fenomeno “diving”;
- VISTO** il parere espresso dalla ADISUB assunto a protocollo n°20701 in data 23.08.2013;
- VISTO** gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del codice della navigazione nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare le immersioni guidate e didattiche, inserendole in una regolamentazione unica delle attività subacquee non professionali, ai fini della tutela e della salvaguardia di coloro i quali svolgono questo tipo di attività;

ORDINA

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. "snorkeling"), nelle acque del circondario marittimo di Messina, che si estende dal comune di Giardini Naxos(foce Alcantara) a quello di Messina(foce torrente Gallo).

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA

1. Al fine di intraprendere una sicura attività subacquea, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona(prendendo visione anche dei bollettini meteo), con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso e della corrente, nonché della visibilità, della temperatura e della profondità delle acque. Inoltre è consigliabile informare qualcuno che rimane a terra circa l'attività subacquea che si intende effettuare, specificando la zona di mare interessata e l'ora di previsto rientro.
Il subacqueo che utilizza apparecchi ausiliari di respirazione deve essere in possesso di idoneo brevetto e deve operare entro i limiti previsti nel medesimo, mantenendo in efficienza le attrezzature per l'immersione, comprese quelle di riserva.
2. La posizione in mare del subacqueo deve essere segnalata:
 - nelle immersioni diurne, da una bandiera rossa con diagonale bianca, posizionata su di un galleggiante ovvero issata sull'eventuale unità navale di appoggio, visibile a non meno di 300 metri di distanza; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico, la bandiera deve essere issata sullo stesso mezzo;
 - nel caso in cui all'immersione partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo e operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del medesimo. Ciascun subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, esclusivamente per cause tecniche o di forza maggiore in caso di separazione dal gruppo. Non è consentito un uso sistematico del pedagno o pallone gonfiabile trattandosi di dotazioni di emergenza e non di segnalamento alternativo;
 - nelle immersioni notturne o in condizioni di scarsa visibilità, da una luce lampeggiante gialla, visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri e posizionata su di un galleggiante ovvero sistemata sull'eventuale unità navale di appoggio. Inoltre, ogni subacqueo deve essere altresì munito almeno di una pila personale e di una luce stroboscopica.
3. Qualora venga utilizzata un'unità navale di appoggio è necessario che:
 - la stessa sia armata ed equipaggiata in relazione alla tipologia dell'unità impiegata ed alla navigazione da effettuarsi;
 - a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;
 - il numero massimo di persone/portata sia quello risultante dai documenti di omologazione,
 - vengano esposti a bordo dell'unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti, in base alla lunghezza della stessa, dalla convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972);

- l'ancoraggio dell'unità sia realizzato in modo da poter essere filato prontamente in emergenza, segnalando, ove necessario, il punto d'ormeggio in superficie con un galleggiante;
- nelle immersioni notturne, deve essere filata, ad almeno una profondità di 5 metri dalla superficie, una cima con assicurata una luce stroboscopica.

4. L'attività subacquea non può essere esercitata:

- ad una distanza inferiore a 200 metri dalle imboccature dei porti, dalle unità navali all'ancora, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;
- ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell'unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;
- negli ambiti portuali;
- nelle zone di mare:
 - interdette alla balneazione;
 - interessate dalla presenza di residui bellici;
 - interessate da presenza di relitti o beni archeologici sommersi di cui alla propria Ordinanza n°37/2013 citata in premessa, se effettuata con apparecchi respiratori;
 - individuate con provvedimenti dell'autorità marittima competente per territorio.

ARTICOLO 3 - IMMERSIONI GUIDATE E DIDATTICHE

1. Tutti coloro che esercitano o intendono esercitare attività subacquee di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n° 8 del 03.05.2004 e relativo decreto di attuazione, citati in premessa, oltre alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2, devono, in relazione ai casi, attenersi alla disciplina del presente articolo.
2. Gli interessati ad organizzare attività didattica per il conseguimento di brevetti, devono comunicare alla Autorità Marittima competente in relazione al luogo di immersione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di immersione, le seguenti informazioni, su modello conforme all'allegato 1 alla presente ordinanza:
 - a. data, ora e luogo dell'immersione;
 - b. tipologia dell'immersione;
 - c. elenco completo delle guide/istruttori subacquei, con l'indicazione dei brevetti posseduti;
 - d. individuazione della più vicina camera iperbarica, nonché le procedure di allarme e trasporto alla stessa.
 - e. elenco completo dei partecipanti, con l'indicazione dei brevetti posseduti o da conseguire;
 - f. estremi della copertura assicurativa per le guide/istruttori e partecipanti;
 - g. nel caso di utilizzo di un'unità navale di appoggio, i dati della stessa, compresi quelli della copertura assicurativa.

Tali informazioni, oltre ad essere riportate in un apposito registro istituito a tale scopo, devono essere in possesso dell'istruttore subacqueo, responsabile dell'immersione e del conduttore dell'unità navale di appoggio.

3. Per le immersioni didattiche, ciascun istruttore può accompagnare un numero di allievi secondo gli standard stabiliti dall'Agenzia/Federazione di appartenenza. E' responsabilità della guida/istruttore diminuire questo rapporto, in funzione delle

condizioni meteo, della visibilità in acqua e dell'abilità dei partecipanti, Prima di ogni immersione l'istruttore deve illustrare, agli allievi, le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.

4. Per le immersioni guidate, l'accompagnatore, deve:
 - a. operare entro i limiti previsti dal brevetto posseduto;
 - b. condurre un numero di subacquei non superiore a sei unità. E' responsabilità della guida/istruttore diminuire questo rapporto, in funzione delle condizioni meteo, della visibilità in acqua e dell'abilità dei partecipanti, rispettando comunque i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai partecipanti all'immersione, ovvero, in caso di brevetti di diverso grado, rispettando il limite di profondità previsto dal grado inferiore;
 - c. prima di ogni immersione, illustrare ai partecipanti le regole, le modalità e le tecniche dell'attività subacquea programmata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare;
 - d. comunicare via radio o via telefonica alla sala operativa della Capitaneria di Porto l'effettivo inizio dell'immersione, la zona di mare interessata, il numero totale dei partecipanti, l'eventuale presenza di unità e/o personale in assistenza, nonché l'effettiva conclusione delle immersioni.
5. Qualora le attività di cui al punto 1 del presente articolo vengano espletate con fini di lucro dovranno essere ottemperate le disposizioni di cui alla propria ordinanza n°38/2012 del 29.05.2012, citata in premessa.
6. Nel caso in cui le immersioni subacquee guidate o didattiche vengano svolte nei pressi dei relitti o beni archeologici sommersi, autorizzate ai sensi della propria Ordinanza n°37/2013, la guida/istruttore deve far mantenere i partecipanti sempre all'esterno dei relitti/beni e, comunque, ammettere l'avvicinamento con la massima prudenza e solo per l'osservazione degli stessi. In tali casi, dovrà essere comunque effettuata l'apposita comunicazione di cui all'allegato 1.
7. Per tutta la durata dell'immersione, sia essa didattica o di guidata, devono essere prontamente disponibili ed in perfetto stato di efficienza:
 - una bombola di riserva, da almeno 10 litri, ogni cinque subacquei, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie, posizionata, nel caso di immersioni con un'unità navale appoggio, a bordo della stessa ovvero ad una profondità di almeno 5 metri;
 - in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligatorie, in sostituzione della predetta bombola di riserva, è richiesta una stazione di decompressione, dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - una unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi al D.M. 146 art.90 comma 1 lettera C, cioè alla norma EN14467 (bombola in grado di assicurare erogazione continua di ossigeno con il flusso di 15 l/min, per almeno 20 min).
 - per ogni subacqueo un dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo, nonché la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (ovvero anche un sola persona, qualora sia in possesso di entrambi i requisiti);

- una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25/051988, n°279 e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
 - Un telefono portatile con i numeri per le chiamate di emergenza
8. A bordo dell'unità navale eventualmente impiegata nelle immersioni, non devono essere forniti ulteriori servizi diversi dal trasporto e dal supporto tecnico ai subacquei.
9. Nel caso di utilizzo di unità da diporto quale mezzi navali di appoggio, gli stessi saranno soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 9 dell'ordinanza 37/2012.

ARTICOLO 4 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. Qualora il subacqueo dovesse fortuitamente rinvenire o avvistare reperti di interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati, deve immediatamente informare la locale autorità marittima.
2. Nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali lungo gli arenili e in mare, il subacqueo non deve toccare l'oggetto, deve mantenersi a debita distanza dallo stesso, indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione, informando immediatamente la locale autorità marittima.
3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale.
4. Le attività subacquee professionali sono disciplinate da specifica Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina (ordinanza 28.2013);
5. Le attività subacquee che comunque esulano dalle finalità ludico diportistiche sono soggetta ad autorizzazione della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina.
6. La presente ordinanza non si applica alle immersioni subacquee del personale del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze armate e di polizia, dei Corpi dello Stato e dei servizi di emergenza e soccorso.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione ovvero dall'articolo 53 del decreto legislativo n°171/05, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato ovvero reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel seguente sito internet <http://www.guardiacostiera.it/messina>.

Messina, 25/09/2013


IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonino SAMIANI